

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Cristina Liverani, n. 13661, del 27/09/2023

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA III Sezione Civile

in persona del giudice, dott.ssa Cristina Liverani all'udienza del 27.09.2023, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero xxx/2022 del ruolo generale, vertente

TRA

Е

omissis (avv. omissis)

Opponente-esecutante

omissis BANCA S.P.A. (avv. omissis)

Opposta-esecutata

OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di attribuzione resa a definizione della procedura espropriativa presso il debitore recante R.G.E. n. xxx (a cui è stato riunito RGE xxx)

CONCLUSIONI

Per omissis: "[...J revocare la gravata ordinanza di attribuzione nella parte in cui ha statuito che la stessa è satisfattiva per sorte e spese e non già per le sole spese di esecuzione e parzialmente per la sorte e liquidare, comunque, le spese con il rispetto dei minimi di legge. Spese rifuse".

Per omissis Banca S.p.A.: "[...J rigettare l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione dell'11 febbraio 2021 emessa a definizione della procedura esecutiva mobiliare RGE xxx Trib. Roma per tutti i motivi descritti in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, onorari, IVA e CAP, da liquidarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara fin da ora antistatario".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 21.02.2020 omissis instaurava una procedura espropriativa mobiliare presso il debitore omissis BANCA S.P.A. in forza della ordinanza di assegnazione rge xxxx/2008 e di atto di precetto del 03.02.2020 per $\in 531,00$.

Ai sensi dell'art. 494 c.p.c., la società esecutata versava nelle mani dell'ufficiale giudiziario assegno circolare non trasferibile n. xxxx pari ad € 1.096,48 intestato al Tribunale di Roma, con riserva di ripetizione. Dunque, in data 11.03.2020 omissis Banca S.p.A. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. eccependo:

- La estinzione del credito non meglio precisato nell'atto di precetto del 03.02.2020 per intervenuto pagamento nel corso di due precedenti esecuzioni, intraprese nell'anno 2019,
- La genericità dell'atto di precetto, ove non è stato specificato omessa, sebbene dovuta, precisazione in ordine alla quantificazione dell'importo residuo chiesto da omissis,
- La prescrizione del credito,
- in subordine, l'illegittimo frazionamento del credito.

In ragione di quanto sopra, l'opponente chiedeva la sospensione dell'esecuzione.

Assegnato a parte opponente il termine perentorio per la notifica del ricorso cautelare alla creditrice, quest'ultima in data 11.01.2021 depositava atto di intervento per l'ulteriore somma di €. 517,18 in forza del medesimo titolo esecutivo (ordinanza di assegnazione rge xxx).

Parte esecutata, nel riportarsi alla opposizione spiegata, contestava anche la somma aggiuntiva richiesta da omissis ed eccepiva l'abusività della sua condotta.

Con ordinanza dell'11.02.2021 (comunicata il 12.02.2021), il G.E.:

- riteneva inammissibile l'atto di intervento di omissis, afferendo le somme richieste al medesimo titolo posto a fondamento delle esecuzione, con conseguente non debenza dei compensi e delle spese di intervento,

- riteneva che il credito azionato da omissis mediante l'avvio della esecuzione e il deposito dell'atto di intervento non fosse "completamente estinto", residuando la somma di € 493,36.

Dunque, il G.E. rigettava l'istanza cautelare, compensava le spese di lite tra le parti e assegnava il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.

Con separata ordinanza, emessa in pari data e comunicata il 12.02.2021, il G.E. – liquidava la somma di \in 25,00 in favore dell'ufficiale giudiziario – attribuiva al creditore procedente l'importo di \in 1.023,36, di cui \in 493,36 per sorte, \in 150,00 (rideterminato d'ufficio) per il compenso di precetto ed \in 380,00 per compensi di esecuzione, a totale soddisfo del credito fatto valere ed a totale soddisfo delle spese/compensi di esecuzione.

Con ricorso depositato il 03.03.2021 omissis proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la suddetta ordinanza di attribuzione:

- per aver il G.E. erroneamente ritenuto che la sorte residua fosse di soli € 493,36, anziché di € 1.048,18,
- per aver il G.E. erroneamente ritenuto inammissibile l'atto di intervento per ulteriori somme vantate dalla creditrice rispetto a quelle già staggite esecutivamente,
- per non aver il G.E. tenuto conto del costo di registrazione dell'ordinanza di attribuzione. omissis chiedeva, pertanto, la revoca della gravata ordinanza di attribuzione nella parte in cui è stato specificato che la stessa è satisfattiva per sorte e spese e non già per le sole spese di esecuzione e parzialmente per la sorte.

omissis Banca S.p.A. chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, deducendo ed eccependo:

- la legittimità dell'ordinanza opposta, avendo la stessa correttamente motivato il mancato riconoscimento dell'ulteriore credito vantato dall'interveniente, fondato sull'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Roma a definizione della procedura esecutiva presso terzi iscritta al NRG xxx;
- l'infondatezza della pretesa avversaria in quanto, se "si volesse ritenere errato il calcolo compiuto dal giudicante nel provvedimento opposto", la debitrice avrebbe già soddisfatto interamente il proprio debito, come dedotto già nell'opposizione precedentemente dalla stessa proposta, decisa dal G.E. con provvedimento del 11/02/2021, cui era seguita l'assegnazione opposta.

Con ordinanza del 03.11.2021 il G.E. riteneva che non potesse disporsi la correzione dell'ordinanza di attribuzione, non essendo ravvisabile un errore contabile, ma una valutazione di merito del Giudice enunciata, come dedotto anche dall'opponente, nella fase sommaria dell'opposizione proposta dal debitore esecuto. Al contempo, il G.E. riteneva non sussistenti esigenze indifferibili su cui provvedere, non essendo stata proposta istanza di sospensione, ed assegnava il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.

Con atto di citazione, tempestivamente notificato, omissis ha convenuto in giudizio omissis Banca S.p.A. riproponendo i medesimi motivi di contestazione sollevati nella precedente fase cautelare. Ha, quindi, chiesto la revoca della ordinanza di attribuzione nella parte in cui il G.E. ha ritenuto che la somma attribuita fosse ad integrale soddisfo della sorte.

omissis Banca S.p.A., ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Non essendo stata chiesta la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.10.2022, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Con ordinanza del 30.01.2023 la causa è stata rimessa sul ruolo, al fine di consentire alle parti di prendere posizione in merito alla possibile inammissibilità della opposizione ex art. 617 c.p.c essendo stata riproposta la medesima questione oggetto della opposizione ex art. 615 c.p.c. di omissis Banca S.p.A. Lette le note depositate da entrambe le parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 27.09.2023, la causa è stata discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La valutazione in merito alla estinzione del credito per intervenuto precedente pagamento e la individuazione del quantum eventualmente spettante a omissis.



Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Cristina Liverani, n. 13661, del 27/09/2023

Nel proporre opposizione ex art. 617 c.p.c., omissis contesta, ex multis, la correttezza della ordinanza di attribuzione laddove il G.E. ha ritenuto dovuta da omissis Banca S.p.A. la somma di € 493,36 in luogo del maggior importo di € 1.048,18.

L'eccezione proposta da parte creditrice è inammissibile. Dall'esame del fascicolo dell'esecuzione risulta, infatti, che il G.E. – nel rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta ex art. 615 c.p.c. dalla società esecutata, la quale aveva eccepito la non debenza delle somme ingiunte da omissis per intervenuto integrale pagamento nel corso di due precedenti esecuzioni – ha ritenuto dovuta in favore di omissis la somma di € 493,36. Dunque, se del caso, parte creditrice avrebbe dovuto instaurare il giudizio di merito della opposizione ex art. 615 c.p.c. ai fini della quantificazione dell'importo ad essa spettante, e non già proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di attribuzione ove si è unicamente "recepito" quanto statuito con l'ordinanza cautelare dell'11.02.2021.

2. L'intervento spiegato da omissis per somme ulteriori, in forza del medesimo titolo azionato quale creditore procedente. Le regole di correttezza e buona fede.

Instaurata la procedura esecutiva rge xxx per la somma di € 530,00, omissis ha successivamente spiegato intervento nell'ambito di quella stessa procedura esecutiva, chiedendo l'attribuzione della ulteriore somma di € 517,18 sulla base del medesimo titolo esecutivo azionato in veste di creditrice procedente. L'attuale orientamento giurisprudenziale e dottrinale tende a collegare la tematica dell'abuso del diritto a quello della buona fede, quest'ultima intesa come criterio per stabilire un limite alle pretese e ai poteri del creditore e, in generale, del titolare del diritto. In questo senso, l'applicazione del criterio di buona fede di cui agli artt. 1775 e 1375 c.c. comporta che la condotta del creditore, che persegue uno scopo diverso da quello che il legislatore intende conseguire attraverso il riconoscimento di quel diritto, esorbita dal perimetro delle facoltà che l'ordinamento riconosce e tutela.

La giurisprudenza, italiana ed europea, ritiene che la titolarità di un diritto non attribuisca un potere incondizionato di porre in essere tutte le condotte che la norma attributiva del potere formalmente consente: la titolarità del diritto, infatti, è sempre condizionata dallo scopo per il quale quel diritto è riconosciuto dall'ordinamento. Si può citare, sul punto, l'importante arresto della Suprema Corte in tema di recesso: «Si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso» (Cass., 18 dicembre 2009, n. 20106).

Alla luce del parametro di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (v., in particolare, il capo IV: solidarietà), si arriva a concepire la buona fede non più solo come criterio per valutare la condotta delle parti, ma anche come canone per individuare un limite alle richieste e ai poteri del titolare del diritto.

Dunque, è ormai pacifico che la buona fede opera, nell'ambito dei rapporti obbligatori, su un piano di reciprocità, quale fonte integrativa degli effetti degli atti di autonomia privata, integrando ovvero restringendo gli obblighi letteralmente assunti dalle parti o derivanti da specifiche disposizioni di legge (in tal senso, Cass., 26 cinquembre 2018, n. 23069; Cass., 13 agosto 2018, n. 20714; Cass., 29 maggio 2018, n. 13362).

Le Sezioni Unite, in uno storico arresto, hanno valorizzato il principio correttezza e buona fede che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento (Cass., Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726). In particolare, se la dottrina e la giurisprudenza sono giunte ad affermare che il criterio della buona fede costituisce per il giudice strumento atto a controllare, anche in senso modificativo o integrativo, il contenuto del negozio, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi, a maggior ragione deve riconoscersi che un siffatto originario equilibrio del rapporto obbligatorio debba essere mantenuto fermo in ogni successiva fase, anche giudiziale, dello stesso e non possa quindi essere alterato, ad iniziativa del creditore, in danno del debitore. Pertanto, il principio di correttezza e buona

fede deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, in forza anche del principio costituzionale del giusto processo «che "giusto" non potrebbe essere ove frutto di abuso, appunto, del processo, per esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi».

Nel caso di specie, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, deve ritenersi che il comportamento del creditore – che ha dapprima agito esecutivamente per la somma di € 530,00 e, successivamente, con atto di intervento ha chiesto l'attribuzione della ulteriore somma di € 517,18, in forza del medesimo titolo esecutivo – sia stato adottato in violazione del principio di buona fede e correttezza di cui all'art. 1175 c.c. nonché del dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92 comma 1 c.p.c. Ed infatti, il comportamento da questi posto in essere determina "ricadute" in senso pregiudizievole, o comunque peggiorativo, sulla posizione del debitore: ciò sia per il profilo dell'ingiustificato prolungamento del vincolo coattivo a cui egli dovrebbe sottostare per liberarsi delle obbligazioni nella loro interezza, sia per il profilo dell'aggravio di spese che il debitore subirebbe, sia per il rischio della formazione di diverse ordinanze di assegnazione, ognuna a parziale soddisfo del credito azionato. "Ricadute" che non sono consentite dall'ordinamento giuridico.

Il riscontrato abuso dello strumento processuale comporta l'eliminazione, per quanto possibile, delle conseguenze dell'uso distorto del processo, mercé il ripristino o il conseguimento della situazione processuale e sostanziale che si sarebbe avuta se quella distorsione non avesse avuto luogo. E tanto comporta, allora, l'esclusione dei compensi e delle spese dell'atto di intervento che non possono certamente porsi a carico del debitore esecutato, anche qualora dovesse giungersi a ritenere che il creditore sia semplicemente incorso nell'errore di agire in via esecutiva per la minor somma di \in 530,00 (e non già l'importo di \in 1.048,18), salvo poi ovviare al proprio errore spiegando un successivo atto di intervento per la somma aggiuntiva.

3. L'imposta di registro dell'ordinanza di attribuzione

Secondo la prospettazione di parte esecutante, anche a voler ritenere dovuta al momento della instaurazione della esecuzione RGE xxx la sola somma di \in 493,36 a titolo di sorte (come ritenuto dal G.E.), l'importo di \in 1.069,48 depositato dall'ufficiale giudiziario sul conto corrente presso omissis S.p.A, vincolato alla procedura, non sarebbe sufficiente a soddisfare integralmente il credito azionato da omissis, tenuto conto dei compensi di esecuzione (pari ad \in 380,00 come liquidati dal G.E.) e della imposta di registro (pari a circa \in 200,00) a cui è soggetta l'ordinanza di attribuzione.

Orbene, non v'è dubbio che, in tema di imposta di registro, l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. sia assoggettabile ad autonoma tassazione rispetto al titolo posto a base della procedura esecutiva, e specificamente, ad imposta proporzionale, dovendo ricondursi ai provvedimenti aventi effetti traslativi di cui all'art. 8, lett. a) del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Cass., ord. n. 7306/2021). A tale conclusione deve certamente pervenirsi anche con riferimento alla (similare) ordinanza di attribuzione, resa a definizione della procedura di espropriazione mobiliare presso il debitore.

Tuttavia, l'odierno opponente non ha dato prova di aver sostenuto le spese di copia, di notifica e di registrazione dell'ordinanza di attribuzione, sicché allo stato non può ritenersi che il provvedimento opposto sia (come, invece, sostiene il creditore) a parziale soddisfo del credito azionato. Peraltro, la locuzione "a totale soddisfo del credito fatto valere", riportata nella ordinanza opposta, è puramente indicativa: in caso di pagamento da parte di omissis dell'imposta di registro dell'ordinanza di attribuzione e, quindi, in caso di mancato integrale soddisfacimento della intera pretesa creditoria, il creditore può azionare nuovamente l'originario titolo esecutivo, dando prova di ciò dinnanzi al G.E., ovvero depositando la documentazione comprovante il pagamento delle successive spese di copia, di notifica e di registrazione dell'ordinanza.

4. Le spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (scaglione fino ad € 1.100,00, tenuto conto dell'importo assegnato con l'ordinanza di attribuzione opposta; parametri medi; esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Respinge l'opposizione,

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012 Registro affari amministrativi numero 8231/11 Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376



Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Cristina Liverani, n. 13661, del 27/09/2023

- Condanna omissis al pagamento, in favore di omissis BANCA S.P.A., delle spese di lite che liquida in \in 462,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarre in favore dell'avv. omissis dichiaratosi antistatario.

Si comunichi.

Roma, 27.09.2023

Il Giudice (Dott.ssa Cristina Liverani)

